

CONCESSIONI BALNEARI: LA NATURA NON LUCRATIVA DEL CONCESSIONARIO NON LEGITTIMA PROROGHE O RINNOVI AUTOMATICI

TAR Toscana, 10.6.2024 n. 701

Pubblicato il 10/06/2024

N. 00701/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00480/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 480 del 2021, integrato da motivi aggiunti,
proposto da
Associazione Sportiva Dilettantistica “*Circolo Nautico Cavo*”, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Imbergamo,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Rio, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria *ex lege* in Firenze, via degli Arazzieri, 4; Agenzia del Demanio - Direzione Territoriale Toscana e Umbria, Regione Toscana, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Rio (LI), del 5.2.2021, n. 9, avente ad oggetto “*Estensione validità delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo. Legge n. 145/2018 – Determinazioni atto di indirizzo*”, nella parte in cui non riconosce alla ricorrente il diritto ad avvalersi, senza soluzioni di continuità, della maggior durata del rapporto concessorio demaniale di cui è titolare, fino al termine del 31.12.2033 di scadenza di tale rapporto, come disposto dai commi 682 e 683 dell'art. 1 della L. 30.12.2018, n. 145, nonché l'annullamento di ogni altro atto ad essa presupposto e/o consequenziale, comunque connesso, e conseguente dichiarazione della immediata operatività della rideterminazione, fino al 31.12.2033, della nuova scadenza del termine del suddetto rapporto concessorio, disposta dai commi 682 e 683 dell'art. 1 della L. 30.12.2018, n. 145.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nautico Cavo il 15 aprile 2024:

- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Rio n. 9 del 24.01.2024 avente ad oggetto “*scadenza concessioni demaniali – atto di indirizzo per l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni*” con la quale è stato impartito

indirizzo al Responsabile del Servizio di dar corso alle attività necessarie a mettere a gara le concessioni demaniali scadute alla data del 31 dicembre 2023 e di rilasciare ai titolari delle concessioni scadute una formale concessione provvisoria ex art. 10 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, con scadenza all'esito delle procedure di gara;

- della nota del Comune di Rio prot. 1538 del 1.02.24 con la quale l'Ente ha informato i concessionari, tra cui parte ricorrente, di voler procedere, "*nelle more dello svolgimento delle procedure di gara, al rilascio ai titolari delle concessioni scadute di una formale concessione provvisoria ex art. 10 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione, avente comunque scadenza connessa all'esito delle procedure di gara, in contemperanza alle altre esigenze rilevanti?*", anche *in parte qua* e nei limiti di interesse di parte ricorrente;

- ove occorra, della nota del Comune di Rio prot. 1549 del 2.02.24 con cui l'Ente ha comunicato gli adempimenti connessi alla richiesta di concessione demaniale marittima provvisoria, anche *in parte qua* e nei limiti di interesse di parte ricorrente;

- di ogni altro atto, comportamento e/o provvedimento, anche se sconosciuto o non comunicato, presupposto, connesso o conseguente a quelli in questa sede impugnati, laddove pregiudizievole per i diritti e/o interessi legittimi di cui l'odierna ricorrente è titolare.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rio e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia del Demanio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2024 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente, Associazione Sportiva Dilettantistica “*Circolo Nautico Cavo*”, agisce in quanto titolare di una concessione demaniale marittima relativa ad uno specchio acqueo di mq. 6.000 all’interno del porticciolo di Rio Marina, concessione rilasciata per mantenere tre pontili galleggianti ed una passerella a banchina di mt. 200 ad uso ormeggio di imbarcazioni da diporto dei soci del circolo.

Con delibera di Giunta comunale n. 9 del 5 febbraio 2021, il Comune di Rio, dopo aver rappresentato le incertezze interpretative ed operative in quel momento esistenti nel settore delle concessioni demaniali marittime - per via dell’esistenza dell’orientamento giurisprudenziale che allora si andava consolidando, a partire dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 14 luglio 2016 (C-458/14 e C-67/15, Promoimpresa), in base al quale l’applicazione dell’art. 12 della Dir. 2006/123/CE alle concessioni demaniali marittime doveva prevalere sul diritto interno contrastante e in particolare sulle proroghe *ex lege* di cui all’art. 1, commi 682 e 683 della legge 145 del 2018; considerato che era “*in preparazione una nuova disciplina generale delle concessioni demaniali*”; ritenuto “*necessario attendere che il quadro interpretativo si chiarisca con la giusta interlocuzione tra le autorità italiane e i servizi della Commissione Europea, pervenendo ad una decisione definitiva sulle sorti della normativa nazionale in materia*”; tutto ciò premesso, il Comune di Rio - affinché “*la situazione sia temporaneamente conservata “adhuc integra”, senza pregiudicare in modo irreversibile la posizione degli attuali concessionari e senza adottare provvedimenti che nelle attuali condizioni altro effetto non avrebbero che quello di generare contenzioso*” - ha quindi deliberato “*di fornire indirizzo all’Ufficio Demanio Marittimo del Servizio n. 5, affinché provveda ad attivarsi a prorogare per tre anni il termine di durata delle concessioni demaniali, portandone la scadenza al 31/12/2023 in dichiarata temporaneità, e in attesa di svolgere le attività di cui all’art. 1, commi da 675 a 681 della legge 145/2018, nonché di conoscere in via definitiva le decisioni degli organi comunitari di cui alle premesse*”.

Questa delibera è stata impugnata, con il ricorso principale, dall'Associazione Sportiva Dilettantistica “*nella parte in cui non riconosce alla ricorrente il diritto ad avvalersi, senza soluzione di continuità, della maggior durata del rapporto concessorio demaniale di cui è titolare, fino al termine del 31.12.2033 di scadenza di tale rapporto, come disposto dai commi 682 e 683 dell'art. 1 della L. 30.12.2018, n. 145*”, avendo essa presentato al Comune di Rio una dichiarazione di volontà di avvalersi del diritto alla proroga *ex lege*, sino al 31 dicembre 2033, della propria concessione demaniale.

A fondamento del ricorso la ricorrente - dopo aver evidenziato che il Circolo nautico Cavo, in base al suo Statuto, è un'Associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, il cui scopo sociale è espressamente “*l'accesso e l'addestramento agli sport nautici e la loro pratica sotto l'aspetto ricreativo e sotto l'aspetto agonistico, nonché la promozione ed incentivazione del turismo nautico come forma di corretto uso del mare e di valorizzazione e sviluppo del territorio*”, con la conseguenza che la concessione in esame non sarebbe funzionale all'offerta di servizi sul mercato dei consumatori dietro corresponsione di un corrispettivo, ma all'esecuzione delle attività sportive, di carattere sia ricreativo che agonistico, poste in essere dall'Associazione in favore dei propri associati – ha dedotto l'inapplicabilità alla fattispecie della cosiddetta direttiva *Bolkenstein*, la quale, come risulterebbe dal considerare n. 35 della direttiva, escluderebbe dal suo ambito applicativo appunto le attività sportive amatoriali senza scopo di lucro, che non costituirebbero un'attività economica ai sensi del diritto comunitario.

Ne deriverebbe, dunque, l'insussistenza nella fattispecie dei presupposti per disapplicare, per contrasto con il diritto europeo, la proroga legislativa al 31 dicembre 2033 della scadenza della concessione in esame, di cui ai commi 682 e 683 dell'art. 1 della L. 30.12.2018, n. 145.

Sotto altro profilo la ricorrente ha dedotto che la deliberazione del Comune di Rio oggetto di impugnazione non conterrebbe alcuna motivazione circa l'esistenza nella

fattispecie degli elementi che consentirebbero l'operatività della direttiva Bolkestein costituiti dalla *“scarsità delle risorse naturali”* e dall'*“interesse transfrontaliero certo”*.

Con delibera n. 9 del 24 gennaio 2024 - dopo l'intervento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 17 e 18 del 9 novembre 2021, e dopo l'abrogazione ad opera dell'art. 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dei commi 682 e 683 dell'art. 1, della legge n. 145 del 2018, ritenuta la necessità di disapplicare anche l'art. 10-*quater* del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in virtù del quale le concessioni e i rapporti in essere continuano *“in ogni caso ad avere efficacia sino alla data del rilascio dei nuovi provvedimenti concessori”* - la Giunta comunale di Rio, al fine di far fronte alla situazione venutasi a creare, per la quale *“dal 1° gennaio 2024 la permanenza sul demanio dei concessionari cessati e di tutte le strutture ed installazioni da essi collocate per l'esercizio della concessione diventa priva di adeguato titolo giuridico”*, ha adottato un nuovo atto di indirizzo nei confronti del responsabile del servizio competente in materia di demanio e patrimonio *“... affinché, previa loro ricognizione ed eventuale accorpamento in funzione di un razionale uso del bene pubblico, dia immediatamente corso alle attività necessarie a mettere a gara le concessioni demaniali scadute alla data del 31 dicembre 2023 sulla base dei seguenti criteri direttivi...”*.

Per altro verso, con la medesima delibera, la Giunta ha deliberato di *“impartire indirizzo al medesimo Responsabile del Servizio 5 affinché nelle more dello svolgimento delle procedure di gara rilasci ai titolari delle concessioni scadute una formale concessione provvisoria ex art. 10 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, con scadenza comunque, fino all'esito delle procedure di gara, al fine di contemperare le altre esigenze rilevanti, quali la garanzia di continuità dei servizi all'utenza, la conferma degli introiti in favore di Stato, Regione e Comune e la preservazione sia dei livelli occupazionali del comparto sia dell'infrastruttura che, ove non*

utilizzata, vedrebbe accelerare dinamiche di deperimento per carenza di manutenzione, così che risulta preferibile liberare il bene dall'attuale concessionario in prossimità dell'avvicendamento con il nuovo".

Nel frattempo, il 15 febbraio 2024, l'Associazione ricorrente inoltrava al Comune una istanza di rilascio di concessione provvisoria – a riscontro degli inviti del Comune, di cui alle note 1538 e 1549 del 2024 a manifestare eventuale interesse al rilascio del titolo temporaneo – ribadendo il proprio diritto di godere della proroga legale sino al 31 dicembre 2033, e dichiarando di non intendere rinunciare al proposto ricorso giurisdizionale.

Il Comune rilasciava quindi il titolo provvisorio del 29 febbraio 2024, determinandone la durata “... *in via temporanea fino all'esito della procedura di gara e fino al momento del subentro del nuovo concessionario*”.

La suddetta delibera di Giunta n. 9 del 24 gennaio 2024 è stata impugnata dalla ricorrente con ricorso per motivi aggiunti depositato il 15 aprile 2024, unitamente alla “nota del Comune di Rio prot. 1538 del 1.02.24 con la quale l'Ente ha informato i concessionari, tra cui parte ricorrente, di voler procedere, *nelle more dello svolgimento delle procedure di gara, al rilascio ai titolari delle concessioni scadute di una formale concessione provvisoria ex art. 10 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione, avente comunque scadenza connessa all'esito delle procedure di gara, in contemperanza alle altre esigenze rilevanti?*”.

Con quest'ultima impugnazione la ricorrente, oltre a ribadire i motivi già dedotti con il ricorso principale, contesta la messa a gara anche della propria concessione demaniale fatta scadere alla data 31 dicembre 2023 poiché, in qualità di associazione sportiva dilettantistica alla quale non si applicherebbe l'art. 12 della direttiva Bolkestein, avrebbe dovuto essere esclusa da tali statuizioni, con conseguente conservazione della concessione con scadenza al 2033.

Inoltre il Comune di Rio avrebbe errato nel disapplicare il comma 4 *bis* dell'art. 4 della legge n. 118 del 2022, comma inserito dall'art. 1, comma 8, lett. b), L. 24 febbraio 2023, n. 14, in base al quale, fino all'adozione dei decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni, e nel disapplicare l'art. 10-*quater* del d.l. n. 198 del 2022, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 di proroga delle nuove concessioni “*sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori*”.

Si è costituito il Comune di Rio, eccependo l'inammissibilità dei ricorsi e comunque l'infondatezza degli stessi; rilevando in particolare come gli atti impugnati costituiscano dei meri atti d'indirizzo e pertanto privi di lesività per la ricorrente e come invece la ricorrente non avesse impugnato *in parte qua* la concessione provvisoria del 29 febbraio 2024.

All'udienza del 30 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso principale è da dichiararsi inammissibile per difetto d'interesse, come eccepito dalla difesa del Comune di Rio, avendo ad oggetto un atto generale d'indirizzo, diretto agli organi amministrativi interni, che peraltro non ha condotto all'adozione di un atto direttamente lesivo per la ricorrente, visto che il Comune non si è pronunciato sull'istanza della stessa volta ad ottenere la proroga della concessione al 31 dicembre 2033.

E' chiaro dunque che le odierne doglianze, fatte valere dalla ricorrente per la prima volta in sede giudiziaria, avrebbero dovuto essere innanzitutto sviluppate nell'ambito di un procedimento volto ad ottenere, in considerazione dell'asserita peculiarità della situazione statutaria e giuridica della ricorrente, la proroga della concessione fino al 2033. Solo l'eventuale diniego (o l'eventuale silenzio) avrebbe potuto essere

impugnato dinanzi a questo Tribunale unitamente all'atto generale d'indirizzo costituito dalla delibera di Giunta n. 9 del 5 febbraio 2021.

In ogni caso, quest'ultima delibera ha esaurito i suoi effetti il 31 dicembre 2023, essendo finalizzata a prorogare le concessioni comunali già scadute al 31 dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2023, ed è stata sostituita delibera di Giunta n. 9 del 24 gennaio 2024 che è stata impugnata dalla ricorrente con ricorso per motivi aggiunti, di qui anche l'improcedibilità del ricorso principale.

2. Il ricorso per motivi aggiunti è allo stesso modo inammissibile, in quanto avente anch'esso ad oggetto un atto generale d'indirizzo non lesivo per la ricorrente, il quale peraltro ha portato all'adozione, in favore della stessa, della concessione provvisoria del 29 febbraio 2024, accettata senza riserve e non impugnata dalla stessa per quanto riguarda la determinazione della durata, quest'ultima commisurata alla conclusione delle procedure di gara e alla definitiva assegnazione dell'area al momento detenuta dalla ricorrente.

3. D'altro canto, la mancanza d'interesse della ricorrente ad impugnare la delibera del 2024 è evidente se si guarda al fatto che, **alla stregua della normativa vigente, essa non potrebbe ottenere di più di quello che ha in concreto ottenuto, non potendo trovare fondamento la sua pretesa ad ottenere la proroga della concessione al 31 dicembre 2033, essendo stati abrogati i commi 682 e 683 dell'art. 1, della legge n. 145 del 2018** (che il Consiglio di Stato aveva indicato come contrari al diritto eurounitario) ad opera dell'art. 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118; mentre, **sulla base della nuova legislazione, la ricorrente potrebbe al più conseguire, in base all'art. 10-*quater* del d.l. n. 198 del 2022, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, la proroga della concessione “sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori”**, cioè proprio quello che ha ottenuto con la concessione provvisoria del 29 febbraio 2024.

4. **Peraltro, il Consiglio di Stato**, con le recenti sentenze della VII sezione, nn. 4479, 4480 e 4481 del 20 maggio 2024, **ha stabilito che anche quest'ultime norme devono**

essere disapplicate: “Infatti, mentre l’originaria versione dell’art. 3 della l. n. 118 del 2022, nell’abrogare le precedenti e già disapplicate disposizioni di proroga, aveva previsto in via transitoria il termine del 31 dicembre 2023 con possibilità di differimento con atto motivato fino al 31 dicembre 2024 *«in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva»*, le modifiche apportate dalla l. n. 14 del 2023 di conversione del d.l. n. 198 del 2022 hanno nuovamente stravolto il quadro normativo con nuove proroghe rese indeterminate da una serie di disposizioni palesemente contrastanti con i descritti principi dell’ordinamento dell’U.E.

La l. n. 14 del 2023, oltre a spostare in avanti di un anno i due termini sopraindicati (al 31 dicembre 2024 quello di efficacia delle concessioni e al 31 dicembre 2025 la possibilità di differimento), ha previsto che:

- a) *«le concessioni e i rapporti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori»* (art. 10-*quater*, comma 3, del d.l. n. 198 del 2022);
- b) *«fino all’adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b)»* (comma 4-*bis* dell’art. 4 della l. n. 118 del 2022, introdotto dall’art. 1, comma 8, della l. n. 14 del 2023).

Il complesso delle disposizioni introdotte dalla l. n. 14 del 2023 determina una nuova proroga automatica e generalizzata delle concessioni balneari, non più funzionale alle (non più) imminenti gare (come previsto dalla originaria versione degli artt. 3 e 4 della l. n. 118 del 2022), ma anzi resa indeterminata e potenzialmente illimitata nella durata dal contestuale divieto di procedere all’emanazione dei bandi di gara posto fino all’adozione dei decreti legislativi di cui all’art. 4 della l. n. 118 del 2022 (adozione non più possibile perché la delega è scaduta il 27 febbraio 2023, solo qualche giorno dopo l’entrata in vigore della l. n. 14 del 2023).

Se a ciò si aggiunge che le concessioni mantengono efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori, il quadro che ne deriva è del mantenimento delle attuali concessioni balneari italiane senza termine in contrasto con i più volte richiamati principi dell'Unione, nella costante interpretazione datane dalla Corte di Giustizia.

Ciò impone al giudice nazionale e alle amministrazioni di disapplicare tali disposizioni nella loro interezza, costituita da tutte le modifiche apportate alla l. n. 118 del 2022 dalla l. n. 14 del 2023, comprese quelle di cui all'art. 10-*quater*, comma 3, e all'art. 12, comma 6-*sexies*, del d.l. n. 198 del 2022, che hanno spostato in avanti i termini previsti dalla originaria versione dell'art. 3 della l. n. 118 del 2022.

Tale disapplicazione si impone prima e a prescindere dall'esame della questione della scarsità delle risorse (...), in quanto, anche qualora si dimostrasse che in alcuni casi specifici non vi sia scarsità di risorse naturali, le suddette disposizioni, essendo di natura generale e assoluta, paralizzano senza giustificazione alcuna l'applicazione della Dir. 2003/126/CE e precludono in assoluto lo svolgimento delle gare.”.

Mentre “Si può ritenere compatibile con il diritto dell'Unione la sola proroga “tecnica” – funzionale allo svolgimento della gara – prevista dall'art. 3, commi 1 e 3, della l. n. 118 del 2022 nella sua originaria formulazione, prima delle modifiche dei termini apportate dal d.l. n. 198 del 2022, laddove essa fissa come termine di efficacia delle concessioni il 31 dicembre 2023 e consente alle autorità amministrative competenti di prolungare la durata della concessione, con atto motivato, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura competitiva e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2024 *«in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa»*».

Affinché possano legittimamente giovare di tale proroga tecnica senza violare o eludere il diritto dell'Unione e la stessa l. n. 118 del 2022, però, le autorità amministrative competenti – e, in particolare, quelle comunali – devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi...”.

Si comprende quindi come l'azione amministrativa del Comune di Rio sia perfettamente in linea anche con quest'ultime sopravvenute statuizioni del Consiglio di Stato, avendo con la delibera n. 9 del 24 gennaio 2024, appunto, disapplicato qualsiasi ulteriore proroga legislativa ed emanato un atto d'indirizzo volto ad indire le gare finalizzate all'assegnazione delle concessioni.

5. Ne deriva quindi anche la totale infondatezza della pretesa della ricorrente ad ottenere una proroga o un rinnovo automatico della propria concessione senza previa gara, sulla sola base della natura non lucrativa dell'Associazione, alla quale per tale ragione le andrebbe dunque riconosciuto un diritto c.d. d'insistenza, che nell'ordinamento interno non esiste, come ancora ricordato nelle sentenze citate del Consiglio di Stato, dove, prescindendo dal campo applicativo della direttiva *Bolkestein* (dunque anche dall'elemento della scarsità della risorsa) e in via generale si osserva che: “le concessioni sono provvedimenti per loro natura limitati nel tempo, soggetti a scadenza, e comunque non automaticamente rinnovabili in favore al concessionario uscente, ma da assegnarsi, anche secondo le norme nazionali, secondo procedura comparativa ispirata ai fondamentali principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza, dando prevalenza alla proposta di gestione privata del bene che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e risponda a un più rilevante interesse pubblico, anche sotto il profilo economico (Cons. St., sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3377). Non è fuor di luogo ricordare infatti che, anche prescindendo dall'applicabilità del diritto europeo, la giurisprudenza costante di questo Consiglio aveva chiarito che il concessionario di

un bene demaniale non può vantare alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto, sicché il relativo diniego, comunque esplicitato, nei limiti ordinari della ragionevolezza e della logicità dell'agire amministrativo, non necessita di ulteriore motivazione e non implica alcun "diritto d'insistenza" allorché la pubblica amministrazione intenda procedere a un nuovo sistema d'affidamento mediante gara pubblica o comunque procedura comparativa.".

Nella fattispecie, la concessione della ricorrente è venuta a scadenza il 31 dicembre 2023 per effetto, da ultimo, delle leggi nazionali e, pertanto, occorre senz'altro procedere ad una nuova assegnazione, senza che a ciò possano essere di ostacolo le finalità non lucrative dell'associazione ricorrente.

6. In definitiva, ritiene il Collegio che l'Amministrazione intimata, nella fattispecie in esame e sulla base della legislazione vigente, non avrebbe potuto attribuire alla ricorrente un vantaggio maggiore rispetto, prima alla proroga della concessione sino al 31 dicembre 2033, e poi alla proroga della stessa fino alla conclusione delle procedure di gara.

7. Alla luce di quanto esposto, ed assorbiti i profili non espressamente esaminati in quanto ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso, il ricorso principale e quello per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili e comunque infondati.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, potendo essere compensate con l'amministrazione statale resistente attesa la posizione defilata assunta dalla stessa nel presente contenzioso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili e comunque infondati nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la ricorrente a rimborsare al Comune di Rio le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre oneri accessori e compensa le spese con l'agenzia del Demanio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Giani, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Consigliere

Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Nicola Fenicia

IL PRESIDENTE
Riccardo Giani

IL SEGRETARIO